

Comune di Malalbergo

Organo di Revisione

Verbale n. 28 del 14.12.2023

Oggetto: Parere in merito alla distribuzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023.

L'ORGANO DI REVISIONE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42.

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2023 con la quale è approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2022 avente per oggetto Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2022 con la quale è stato approvato definitivamente il DUP per la programmazione finanziaria 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 23/12/2022 avente per oggetto "Approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per gli esercizi 2023/2025. Assegnazione risorse".

Premesso che:

- l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;
- i commi 3 e 3 bis del medesimo articolo disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione stessa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale.

Tenuto conto che in data 16 novembre 2022 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, 2019/2021, il quale, agli articoli 79 e 80, disciplina rispettivamente le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate ed il loro utilizzo.

Ricordato che il Titolo II del citato CCNL 16.11.2022 disciplina i sistemi di relazione sindacale ed in particolare:

- l'art. 7 individua i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie oggetto di contrattazione;
- l'art. 8 definisce i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa e, in particolare, il comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato normativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7 comma 4, e che le risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 79 vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 80 dello stesso CCNL.

Richiamata la deliberazione n. 43 del 21.03.2019 con cui la Giunta comunale ha individuato la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, con mandato per lo svolgimento delle

trattative nelle materie e con le modalità definite dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali, nelle seguenti figure:

- il Responsabile dell'Area Gestione e sviluppo risorse umane (Servizio Gestione del Personale) – Presidente;
- il Segretario Comunale – Componente;
- i Responsabili di Area/Servizi – Partecipanti;
- un componente del Servizio Gestione del Personale – Partecipante con funzioni di supporto.

Viste, altresì:

- la legge n. 296/2006;
- la legge n. 244/2007;
- la legge n. 122/2010.

Richiamato il D.lgs. n. 75/2017, il quale dispone che "al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20021, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Viste le deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 69/2019 (ss.mm.ii.) recante l'approvazione di un regolamento relativo ai criteri per l'istituzione e la graduazione delle posizioni organizzative del Comune di Malalbergo;
- n. 70/2019 (ss.mm.ii.) finalizzata all'istituzione e graduazione delle posizioni organizzative correlate alle strutture apicali dell'ente;
- n. 6/2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano degli obiettivi/performance periodo 2022/2024".

Viste:

- la determina n. 39/2023 di costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 79 del CCNL 16.11.2022 per l'anno 2023;
- la determina n. 407/2023 di costituzione definitiva del fondo risorse decentrate del Comune di Malalbergo per l'annualità 2023, corredata del proprio allegato A);
- la delibera di Giunta Comunale n. 78/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla distribuzione del fondo delle risorse decentrate anno 2023 per il personale non dirigente";
- la preintesa allegata del contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica del Comune di Malalbergo, anno 2023;
- la preintesa allegata del contratto collettivo decentrato integrativo territoriale di carattere normativo, di validità triennale 2023/2025.

Valutato il proprio parere in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate 2023, n. 24/2023, conservato agli atti dell'Unione Terre di Pianura con protocollo n. 28114/2023.

Evidenziato, nello specifico, quanto stabilito al comma 7 dell'art. 8 del CCNL 16.11.2022: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di

governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".

Considerato che:

- l'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge;
- l'art. 40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001, dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale;
- l'art. 55 del D.Lgs. 150/2009 modifica la formulazione dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001;

Esaminati gli allegati trasmessi dal Servizio Gestione del Personale:

- la preintesa sottoscritta dalle parti e l'allegata distribuzione delle risorse decentrate del fondo 2023;
- la relazione tecnica/illustrativa finanziaria predisposta dall'Ufficio Unico del Personale dell'Unione Terre di Pianura e redatta secondo gli schemi della Circolare MEF n. 25/2012;
- la già richiamata determinazione n. 407/2023 di costituzione del fondo 2023 per il Comune di Malalbergo e relativo allegato A).

Visti:

- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2001 e successivamente oggetto di modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2013;
- il Regolamento di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2016;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2011 e successiva modifica effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2017;
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dei controlli interni, di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 32/2022;
- il Bilancio pluriennale 2023-2025 ed il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2015 per mezzo del quale è riconosciuta all'Unione la gestione dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Accertato che:

- la spesa è stata stanziata nel bilancio 2023 dell'ente;
- sono rispettati i limiti per le spese di personale ex-art. 1 comma 557 della L. 296/2006;
- l'ammontare delle risorse destinate al salario accessorio non supera quello previsto per il 2016, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;
- è rispettato quanto esplicito dalla circolare n. 15/2019 della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 44366/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nota prot. n. 179263/2019 della Ragioneria generale dello Stato: il riconoscimento di progressioni economiche orizzontali è dato ad "una quota limitata", vale a dire ad un numero non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari.

Preso atto:

- dei criteri per l'utilizzo delle risorse stabili e di quelle variabili indicate nell'ipotesi di accordo decentrato;
- nel rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessorio.

CERTIFICA

- che il Fondo delle risorse decentrate 2023 per il Comune di Malalbergo, di cui alla preintesa allegata e sopra citata, presenta dei costi compatibili con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sul trattamento del salario accessorio, i cui oneri trovano disponibilità in appositi capitoli del bilancio anno 2023;
- che, nello specifico, l'ammontare delle risorse destinate al salario accessorio non supera quello previsto per il 2016 seconda quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come da relazione tecnico-finanziaria trasmessa dal Servizio Gestione del Personale;
- che il fondo decentrato 2023 ammonta ad € 162.743,72 ed è dettagliato, sia per quanto concerne la sua costituzione, sia per quanto concerne la sua distribuzione, nella preintesa sottoscritta dalla parte pubblica e dalla parte sindacale e trasmessa dal Servizio Gestione del Personale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Firma